



UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA AUGUSTO IMPERATORE 3/4, presso l'avvocato FRANCESCO PIRANI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **resistente** -

avverso la sentenza n. 21637/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/11/2008;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrente, l'Avvocato D. MORGANTI che si riporta;

udito, per la controticorrente UNICREDIT, l'Avvocato F. PIRANI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi ed ordinarsi cancellazione espressioni sconvenienti a pag.10, 4° capoverso,

ultima parte e pag.24 del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 novembre 2008 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso presentato dai sigg. Simone Chini e Laura Nusiner, in proprio e quali eredi di Alessandro Chini, e Fabiana Chini Bornigia, quale erede di Alessandro Chini, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da illegittima comunicazione, da parte della Banca di Roma – più tardi, Unicredit s.p.a. - di dati riservati, riguardanti il conto corrente bancario cointestato ai sigg. Alessandro Chini, Simone Chini e Laura Nusiner: la cui documentazione era stata prodotta dalla sig.ra Maria Rosaria Bornigia nel processo da lei promosso nei confronti dei genitori Alessandro Bornigia e Laura Nusiner per ottenere un assegno alimentare.

Motivava che la domanda era risultata sprovvista di prova della responsabilità dell'istituto bancario nella fuga di notizie, così come del danno conseguito ai titolari del conto.

Avverso la sentenza, non notificata, i sigg. Chini, Nusiner e Chini Bornigia proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, notificato il 18 dicembre 2009 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cod. proc. civile.

Deducevano

- 1) la violazione degli articoli 1375, 2697 cod. civ. e 11 e 23 d. lgs. 30 giugno 2003, n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), nonché la carenza di motivazione nell'esclusione della colpa della banca per la fuoriuscita dei documenti;

2) la violazione del combinato disposto dell'articolo 15 del d.lgs. n.196/2003 e dell'art. 2050 cod. civ. nel porre a carico degli attori la prova della responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali

3) la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché degli artt. 11 e 15 d. lgs. n.196/2003 e degli artt.1226, 2056, 2059 e 2697 ed inoltre la carenza di motivazione nella mancata liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale;

4) la violazione dell'art.1 del d.m. 8 aprile 2004 n.127 per l'eccessività delle spese di lite poste a carico dei soccombenti.

Resisteva con controricorso, l'Unicredit Banca di Roma S.p.A.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, chiamato in causa e contumace nel giudizio di primo grado, depositava atto di costituzione, senza controricorso.

All'udienza del 9 dicembre 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

Secondo i ricorrenti, una volta accertato che la documentazione riservata proveniva dall'istituto di credito, sarebbe stata raggiunta la prova, *in re ipsa*, dell'elemento soggettivo della sua responsabilità.

L'argomento non ha pregio, giacché occorre anche la dimostrazione che la essa fosse stata consegnata a persone diverse dagli aventi diritto: con esclusione, quindi, della possibilità che l'acquisizione illegittima, da parte di terzi, non fosse avvenuta, invece, in una fase temporale successiva e al di fuori della sfera di controllo della banca.

Nel contesto del motivo in esame i ricorrenti lamentano altresì la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti.

La doglianza è peraltro inammissibile, sia perché non trasfusa in uno specifico quesito di diritto – pur se all'interno di un motivo dedicato ad una diversa specifica violazione di legge - sia perché tali mezzi istruttori sembrano ridursi all'acquisizione di informazioni, ex art. 213 cod. proc. civile, circa il giudizio pendente tra la sig.ra Nusiner e la figlia, nel cui ambito era avvenuta la produzione della documentazione riservata: come tale, priva del necessario requisito di decisività nell'ambito del *thema probandum* sopra delineato.

Per il resto, la censura si risolve in una difforme valutazione degli elementi di fatto, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Anche il secondo motivo è infondato.

L'art. 2050 cod. civ. (*Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*), richiamato dall'art.15 del d. lgs. 30 giugno 2003 n.196, prevede un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. La presunzione *juris tantum* riguarda, peraltro, l'elemento psicologico della colpa; non certo, del fatto illecito, né del nesso eziologico tra fatto ed evento, che devono essere, invece, puntualmente provati dai danneggiati.

Nella specie, i ricorrenti erroneamente ritengono che sia sufficiente il possesso del documento da parte di un terzo per esonerarli da qualsiasi altro onere probatorio.

Al contrario, spettava ad essi la prova, non assoluta, del fatto generatore del possesso altrui, che in astratto poteva dipendere da comportamento estraneo alla banca: tenuto anche conto dello stretto rapporto di parentela tra la sig.ra Nusiner e la sua controparte nel giudizio in cui la documentazione era stata prodotta.

La presente statuizione in diritto non collide, pertanto, con quanto enunciato in un recente arresto di questa Corte (Cass. sez.1, 7 Ottobre 2015 n.20106): in cui risultava positivamente accertato, per contro, che l'accesso ai dati bancari, da parte di un dipendente dell'istituto di credito, non era stato autorizzato dal titolare del conto.

Resta assorbito il terzo motivo, con cui si censura la mancata liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale.

E' invece fondato l'ultimo motivo, concernente l'eccessività delle spese di lite poste a carico dei soccombenti.

Il Tribunale di Roma ha liquidato, senza alcuna motivazione, in euro 25.000 le spese di giudizio poste a carico degli attori, di cui € 18.000 per onorari: oltre il limite massimo della tabella vigente, relativamente allo scaglione corrispondente al valore della causa (€ 500.000).

La sentenza deve essere quindi annullata sul punto e, in difetto della necessità di nuovi mezzi istruttori, si può procedere alla sua riforma, liquidando, a titolo di spese processuali per il

grado di merito, la somma di € 12.500, di cui € 300,00 per spese ed € 10.000,00 per onorari.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

- Rigetta i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo;
- accoglie il quarto motivo, cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'Unicredit s.p.a., a titolo di rifusione delle spese del primo grado, la somma di € 12.500,00, di cui € 10.000,00 per compenso ed € 500,00 per spese, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge;
- compensa le spese della presente fase di legittimità.

Roma, 9 Dicembre 2015
